

COMUNE DI GAVORRANO



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- ARTi 1 OGGETTO
- ART. 2 LIMITI DI APPLICAZIONE E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- ART. 3 RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
- ART. 4 PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI
- ART. 5 SISTEMI DI ACQUISIZIONE
- ART. 6 OPERATORI ECONOMICI E RELATIVI ELENCHI

TITOLO II PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

- ART. 7 INDIVIDUAZIONE DEI BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA
- ART. 8 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA
- ART. 9 CASI PARTICOLARI
- ART. 10 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SPESE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO
- ART. 11 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SPESE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
- ART. 12 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 13 PROCEDURA DI ORDINAZIONE DELLA FORNITURA
- ART. 14 PENALI E GARANZIE
- ART. 15 SUBAPPALTO
- ART. 16 VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E LIQUIDAZIONE
- ART. 17 TERMINI DI PAGAMENTO
- ART. 18 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

TITOLO III PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 91 DEL CODICE

- ART. 19 DEFINIZIONE DI SERVIZI TECNICI
- ART. 20 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- ART. 21 ACQUISIZIONE DELLA PRESTAZIONE E STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE / DISCIPLINARE
- ART. 22 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

**TITOLO IV
PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA**

CAPO I – NORME GENERALI

- ART. 23 TIPOLOGIE DEI LAVORI CHE POSSONO EFFETTUARSI IN ECONOMIA
ART. 24 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DEI LAVORI

CAPO II - SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

- ART. 25 PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

CAPO III - SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

- ART. 26 PROCEDURA PER L'ESECUZIONE MEDIANTE COTTIMO
ART. 27 AFFIDAMENTO DEI LAVORI
ART. 28 CONSEGNA DEI LAVORI
ART. 29 INADEMPIMENTO
ART. 30 SUBAPPALTO

CAPO IV – CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

- ART. 31 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
ART. 32 RENDICONTO FINALE DELLE SPESE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ART. 33 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO
ART. 34 LAVORI NON PREVISTI
ART. 35 PERIZIE SUPPLETIVE

CAPO V – LAVORI URGENTI

- ART. 36 LAVORI D'URGENZA
ART. 37 LAVORI DI SOMMA URGENZA
ART. 38 INTERVENTI CONTINGIBILI ED URGENTI

**TITOLO V
NORME COMUNI**

- ART. 39 DETERMINAZIONE A CONTRARRE – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 40 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ART. 41 OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
ART. 42 VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE
ART. 43 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ART. 44 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 45 INTERVENTI MISTI

**TITOLO VI
NORME FINALI**

- ART. 46 NORMA DI RINVIO
ART. 47 RINVIO DINAMICO
ART. 48 ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI – PUBBLICITA'

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato "Codice"), agli artt. 329 e seguenti del Titolo V - Capo II del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito denominato "Regolamento di esecuzione") e alle norme contenute nella L.R.T. 13 luglio 2007, n. 38, per quanto applicabili alla materia in questione, le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di lavori (specificatamente individuati al Titolo IV), forniture e servizi (specificatamente individuati al Titolo II).
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, nei termini meglio precisati al Titolo III, l'acquisizione dei servizi di ingegneria e di architettura di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice, nonché all'articolo 267 del Regolamento di esecuzione quali, ad esempio, la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli affidamenti degli incarichi di collaudo, le attività di supporto al responsabile unico del procedimento e di validazione dei progetti, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 dell'art. 91 del Codice.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

ART. 2 LIMITI DI APPLICAZIONE E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Il ricorso all'esecuzione in economia per lavori è ammesso per importi non superiori ad € 200.000,00.
2. Il ricorso all'esecuzione in economia per forniture e servizi è attualmente ammesso per importi inferiori ad € 193.000,00.
3. Il limite di cui al comma 2 viene adeguato in relazione alle modifiche delle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del Codice, secondo il meccanismo di cui all'art. 248 del Codice stesso.
4. Detti limiti di spesa non possono essere superati, nemmeno con perizie suppletive o di variante, proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.

5. I lavori, le forniture e servizi d'importo superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 non potranno essere frazionate artificiosamente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure di acquisizione, applicando le normative vigenti.

6. Gli importi monetari, di volta in volta determinati ed indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi al netto di I.V.A..

ART. 3

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

1. L'esecuzione delle spese in economia è disposta, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), di cui all'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e con l'osservanza delle norme del presente regolamento, dal titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia.

2. Per ogni acquisizione in economia, il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia, nomina, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, e degli articoli 10 e 125 del Codice, il responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

3. Fino a quando non sia disposta la nomina, è considerato responsabile del procedimento il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia.

ART. 4

PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure di acquisizione in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice per gli altri appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie.

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5

SISTEMI DI ACQUISIZIONE

1. Le acquisizioni in economia di lavori e servizi possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- a) in amministrazione diretta: il responsabile del procedimento organizza ed esegue il lavoro o il servizio per mezzo di personale dipendente o appositamente assunto,

utilizzando mezzi propri o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario: le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, persone e/o imprese idonee.

c) in forma mista: parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.

2. Ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche, l'acquisizione di beni e servizi può anche avvenire direttamente, al di fuori dell'acquisizione in economia, tramite le convenzioni di cui al medesimo articolo, stipulate da Consip s.p.a.

Quando si ricorra all'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del presente regolamento, la rilevazione delle migliori condizioni di mercato deve avere come parametri di riferimento di prezzo e qualità quelli ottenuti nelle gare espletate da Consip s.p.a. stessa, secondo il comma 3 del medesimo art. 26, salvo che si tratti di beni o servizi non compresi nelle convenzioni stipulate da Consip medesima. Pertanto, prima di procedere all'affidamento di forniture in economia, occorre preliminarmente procedere alla verifica della presenza o meno di convenzioni Consip in materia. Nelle determinazioni a contrattare ed in quelle di affidamento diretto, occorre dichiarare il rispetto della norma di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, o l'inesistenza di convenzioni Consip relativamente alla fornitura da acquisire, o l'impossibilità di effettuare l'acquisto tramite convenzione Consip nel caso in cui ciò precluda l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

3. Si può procedere all'acquisto di beni e servizi in economia anche attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di Consip s.p.a., ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalla Regione Toscana o da altre centrali di committenza, secondo le norme vigenti in materia.

ART. 6 OPERATORI ECONOMICI E RELATIVI ELENCHI

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal Codice per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

2. L'Ente è dotato dei seguenti elenchi aperti di operatori economici:

- elenco degli operatori economici e dei consulenti idonei a partecipare alle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125, commi 11 e 12, del Codice, istituito con determinazione n. 330 del 21/09/2007;

- elenco dei soggetti idonei per l'affidamento di servizi di importo stimato inferiore a 100.000 euro, attinenti all'architettura ed all'ingegneria, altri servizi tecnici di supporto ed altre attività accessorie connesse alla realizzazione di opere ed interventi pubblici, ai fini dell'attuazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche. L'elenco venne istituito con determinazione n. 297 del 31/08/2007.
- elenco di imprese per l'affidamento di lavori pubblici in forma diretta, in economia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, istituito con determinazione n. 198 del 03/06/2011.

FUNZIONAMENTO ELENCO degli operatori economici e dei consulenti idonei a partecipare alle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi in economia

Le ditte e i professionisti che intendono essere iscritti devono presentare apposita istanza utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente, scaricabile dal sito internet istituzionale.

Le istanze di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Gli operatori economici sono iscritti secondo le modalità previste dal disciplinare di istituzione dell'elenco operatori economici ed elenco dei consulenti approvato con determinazione del Segretario Generale n. 71 del 07/03/2007 e successive modifiche.

L'Albo è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

L'iscrizione all'Albo è altresì subordinata ad una dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle disposizioni di cui al presente regolamento da parte dei soggetti interessati all'iscrizione medesima.

L'Albo risulta suddiviso per categorie merceologiche e ciascun soggetto potrà essere iscritto a più categorie.

I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni, relative a dati e notizie fornite per la propria iscrizione che si verificassero nel corso dell'anno.

La cancellazione dall'Albo è disposta nei seguenti casi:

- qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione all'Albo o, comunque, per concludere contratti con la pubblica amministrazione;
- a richiesta del soggetto medesimo;
- quando il soggetto si sia reso colpevole di dichiarazioni mendaci, in qualunque modo accertate;
- quando risulti accertata la negligenza o malafede del soggetto in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali in genere;
- quando il soggetto non presenti offerte in tre procedure negoziate consecutive;
- quando il soggetto abbia subito l'applicazione di almeno 2 penali nell'ambito di precedenti rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale;
- in caso di cessazione dell'attività.

La cancellazione è eseguita d'ufficio e comunicata al fornitore.

La cancellazione dall'Albo viene disposta con determinazione del Servizio responsabile della tenuta dell'Albo stesso.

L'eventuale reiscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di ammissione di cui sopra. La reiscrizione non può essere effettuata se non è trascorso un periodo minimo di 2 anni dalla cancellazione.

FUNZIONAMENTO ELENCO dei soggetti idonei per l'affidamento di servizi di importo stimato inferiore a 100.000 euro, attinenti all'architettura ed all'ingegneria, altri servizi tecnici di supporto ed altre attività accessorie connesse alla realizzazione di opere ed interventi pubblici, ai fini dell'attuazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche

Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco i soggetti elencati all'art. 90, comma 1, del Codice.

E' obbligatoria l'iscrizione al relativo albo o collegio professionale.

Ciascun soggetto può comparire, autonomamente o quale componente di un raggruppamento o di uno studio associato o di una società.

I professionisti che intendono essere iscritti devono presentare apposita istanza utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente, scaricabile dal sito internet istituzionale.

L'elenco è soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo o collegio professionale;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico;
- siano già iscritti nell'elenco in qualità di professionista singolo, componente di raggruppamento temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria.

FUNZIONAMENTO ELENCO imprese per l'affidamento di lavori pubblici in forma diretta, in economia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

Le imprese che intendono essere iscritte devono presentare apposita istanza utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente, scaricabile dal sito internet istituzionale.

Le istanze di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Le imprese vengono inserite nell'elenco distinte per categorie e classifiche per i soggetti in possesso di qualificazione SOA e per tipologia, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Regolamento di esecuzione (per lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000,00).

L'iscrizione nell'elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto, l'Amministrazione andrà ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.

L'elenco è soggetto ad aggiornamento con cadenza semestrale.

In ogni momento l'Amm.ne Com.le, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio di documentazione comprovante il permanere dei requisiti di ammissione.

Non possono essere inseriti nell'elenco i soggetti che:

- si siano resi responsabili di false dichiarazioni, in qualunque modo accertate;
- quando risulti accertata la negligenza o malafede del soggetto in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali in genere;
- non abbiano trasmesso la documentazione richiesta per l'iscrizione e/o per eventuali verifiche successive.

Si procede alla cancellazione dall'elenco degli iscritti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione nell'elenco o, comunque, per concludere contratti con la pubblica amministrazione;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza ai contratti loro affidati;
- abbiano un contenzioso pendente con l'Amministrazione;
- in caso di cessazione dell'attività.

TITOLO II

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

ART. 7

INDIVIDUAZIONE DEI BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

1. Le forniture che possono essere affidate in economia, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono le seguenti:

- a) carta, stampati, registri, materiali di consumo per stampanti, fax e fotocopiatrici, cancelleria, materiale per disegno, per fotografia;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, programmi informatici, ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, anche di tipo informatico;
- c) mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi, scaffalature, tende da interno e da esterno, apparecchi di illuminazione;
- d) fotoriproduttori, fax, calcolatrici, attrezzature tecniche da ufficio varie e pezzi di ricambio occorrenti per la loro manutenzione;
- e) tecnologie informatiche, telematiche e telefoniche, hardware e software, di vario genere, attrezzature accessorie e materiali di consumo per il sistema informativo;
- f) beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- g) vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto, comprese le armi per il personale della polizia municipale;
- h) dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- i) materiali ed attrezzature per le attività di "Protezione Civile";
- j) fornitura di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali, anche extraterritoriali;
- k) autoveicoli, motocicli, biciclette, macchine operatrici e macchinari vari;
- l) combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli, macchine operatrici e macchinari vari a motore;
- m) combustibile per il riscaldamento degli immobili;
- n) acqua, gas, energia elettrica e spese telefoniche, compresi gli allacciamenti degli immobili alle reti elettriche, telefoniche e telematiche;
- o) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.);
- p) beni ed attrezzatura per la gestione delle mense, del trasporto scolastico, dei servizi ricreativi, dei servizi sociali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale, per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, nonché per la gestione dei servizi associati di cui il Comune sia stato individuato come capofila;
- q) materiale vario (materiale elettrico, di ferramenta, di idraulica, edile, inerti di cava, profilati in ferro, vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione, ecc.), attrezzature e macchinari per la manutenzione, riparazione e gestione di impianti tecnologici, degli edifici comunali, dei parchi, dei giardini, delle strade e del patrimonio comunale in genere;
- r) attrezzature antincendio e dispositivi antifurto;

- s) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi pubblici e per l'arredo urbano in genere e per gli impianti sportivi;
- t) mezzi ed attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, pedane);
- u) fornitura, posa in opera e revisione estintori;
- v) fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, orizzontale e tabellazioni, anche previa predisposizione di progetti;
- w) medaglie, coppe, diplomi ed oggetti per premi e riconoscimenti vari, per manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ecc.;
- x) organizzazione di mostre, convegni, congressi, conferenze ed altre manifestazioni culturali, scientifiche, sportive, nazionali ed internazionali, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, le delegazioni, gli allievi, ecc.;
- y) organizzazione di eventi spettacolo, teatrali e musicali dal vivo, ivi comprese le spese necessarie per ospitare gli artisti ed il personale tecnico;
- z) spese di rappresentanza, di catering, ricevimenti, onoranze;
- aa) acquisto beni per l'esecuzione di lavori in economia;
- bb) acquisto fiori per cerimonie ufficiali, per celebrazione matrimoni e ricorrenze ed eventi vari;
- cc) acquisto piante ornamentali e fiori per arredo urbano;
- dd) spese per l'acquisto di buoni pasto per il personale dipendente e per altri soggetti individuati dall'Ente;
- ee) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e/o scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti;
- ff) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
- gg) spese correlate all'esecuzione di lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle leggi, regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
- hh) ogni altra fornitura non prevista nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente.

ART. 8 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

1. I servizi che possono essere affidati in economia, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:

- a) riproduzioni fotostatiche di atti e documenti, riproduzioni cartografiche, copisteria, esecuzione di disegni, rilegatura di libri e pubblicazioni;
- b) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- c) servizi pubblicitari, compresa divulgazione di bandi di gara o di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

- d) servizi di editoria, di stampa, di rilegatura, pubblicitari, video e fotografici;
- e) lavori di traduzione ed interpretariato in genere, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- f) servizi finanziari, assicurativi, di brokeraggio, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- g) spese per consulenze, indagini, studi, rilevazioni, valutazioni, verifiche e revisioni contabili, per studi storico-archivistici e archeologici anche a fine museale e per lavoro intellettuale in genere;
- h) servizi ed interventi relativi alla catalogazione ed inventariazione beni mobili ed immobili;
- i) servizi inerenti la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed attività correlate, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- j) servizi tecnici di cui al successivo Titolo III, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- k) servizi informatici e affini, compresi assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamento software;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale a mezzo agenzia di lavoro come riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- m) servizi di medicina del lavoro;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- o) assistenza e manutenzione centrali termiche ed impianti di climatizzazione;
- p) manutenzione parco automezzi e macchinari, comprese le riparazioni occorrenti ed il noleggio di quelli mancanti, lavaggio automezzi, ecc.;
- q) servizi di sgombero neve e interventi antigelo;
- r) manutenzione e verifiche periodiche di ascensori, servoscala e montacarichi, impianti in genere;
- s) servizi di verifica periodica impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche installati negli edifici comunali ad uso pubblico e negli impianti sportivi comunali;
- t) servizi di eliminazione di scarichi e di rifiuti, espurgo pozzi e fognature, disinfestazione, derattizzazione e servizi analoghi;
- u) servizi di imballaggio, magazzinaggio, traslochi e facchinaggio;
- v) servizi per la custodia e la sicurezza;
- w) servizi connessi al ripristino di aree compromesse dallo sversamento di sostanze inquinanti e da incendi;
- x) servizi di analisi acque potabili immobili comunali e fontane pubbliche;
- y) servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti;
- z) servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- aa) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate o per ragioni di studio e aggiornamento;
- bb) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi;

- cc) servizi sociali, culturali, educativi, sportivi, o altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- dd) custodia e attività attinenti ai cimiteri comunali;
- ee) manutenzione e riparazione armi in dotazione, nonché partecipazione ai corsi di tiro per i componenti del servizio polizia municipale;
- ff) allestimento di strutture e quant'altro occorrente in occasione di manifestazioni promosse dal Comune;
- gg) ogni altro servizio non previsto nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune, compresi tutti quelli indicati negli allegati IIA e IIB al Codice.

ART. 9 CASI PARTICOLARI

1. Il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia, nei limiti di cui al precedente articolo 2, è altresì consentito per beni e/o servizi di qualsiasi genere nei seguenti casi particolari:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non è possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

2. La sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 deve essere attestata nella determinazione a contrattare.

ART. 10 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SPESE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

1. Per forniture di beni o servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e fino alle soglie di cui all'art. 2 del presente regolamento, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene per rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, da individuarsi prioritariamente tramite gli elenchi di cui al precedente art. 6. In assenza di soggetti idonei nella specifica categoria merceologica o nella specifica categoria di incarichi, la scelta degli operatori economici da consultare avviene sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria, tecnico-organizzative e professionali dei soggetti stessi desunte dal mercato.

2. La procedura di scelta del contraente è regolata dalle disposizione del Titolo V del presente regolamento.

3. L'acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura privata autenticata o atto in forma pubblica amministrativa, ai sensi del successivo art. 43. Si applica il precedente art. 5, comma 3.

ART. 11
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE SPESE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

1. Per forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, è consentito l'affidamento diretto ad un determinato operatore economico, salvo che il responsabile del procedimento ritenga di acquisire più offerte, in modo da verificare e comparare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi.

2. L'individuazione delle imprese da interpellare avviene prioritariamente utilizzando gli elenchi di cui al precedente art. 6.

3. Nel caso in cui i tali elenchi non sussistano soggetti idonei, il responsabile unico del procedimento procederà a propria discrezione all'individuazione dell'operatore economico cui affidare la fornitura e/o il servizio sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria, tecnico-organizzative e professionali dei soggetti desunte dal mercato.

4. L'affidamento è disposto, su proposta del responsabile del procedimento, con determinazione del titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento, mediante scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione del bene o del servizio, o mediante stipulazione di scrittura privata, ai sensi del successivo art. 43. Si applicano i precedenti articoli 2, comma 5 e 5, comma 3.

ART. 12
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, previsti dalla vigente normativa, ferme rimanendo le competenze riservate al titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia. In caso di mancata nomina, le relative funzioni sono svolte dal titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia.

2. Il responsabile del procedimento assolve alle funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto per i contratti di cottimo fiduciario, salvo il caso in cui i suoi titoli di studio e competenze siano inadeguati ai compiti per cui è nominato, in relazione alla complessità della fornitura o del servizio affidati. In tal caso il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia provvede a nominare in tale incarico un qualificato soggetto diverso, da individuarsi tra i dipendenti dell'Amministrazione, anche a tempo determinato, dotati di specifica professionalità e/o esperienza in relazione alle prestazioni da affidare.

3. In casi di verificata carenza in organico di personale adeguato, il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia può affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi.

4. Il nominativo del responsabile deve essere indicato negli atti della procedura, compresi gli atti di cottimo, gli avvisi, le lettere di invito e di ordinazione e le altre comunicazioni relative alla procedura. In caso di mancata nomina del responsabile, il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia che sottoscrive tali atti deve specificare che riveste anche tale ruolo.

ART. 13 PROCEDURA DI ORDINAZIONE DELLA FORNITURA

1. Ad avvenuta individuazione del contraente e formalizzazione del rapporto contrattuale, il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione della prestazione ordinando i beni e/o i servizi, mediante apposito documento indicante:

- l'oggetto della prestazione,
- l'impresa affidataria,
- il prezzo,
- gli estremi della determinazione di impegno spesa,
- forma e termini di pagamento,
- penali per la ritardata o incompleta esecuzione,
- avviso al fornitore circa l'obbligo di indicare nella relativa fattura commerciale gli estremi della determinazione di impegno, il numero CIG emesso dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e gli estremi del conto corrente dedicato, corrispondente a quello comunicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. E' ammessa l'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della formalizzazione del rapporto contrattuale, nei casi e con le modalità stabilite dalla vigente normativa.

ART. 14 PENALI E GARANZIE

1. Nel caso di inadempimento imputabile all'affidatario, si applicano le penali stabilite nella lettera invito o negli atti di gara.
2. La cauzione provvisoria non è dovuta per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00. Per affidamenti di importo superiore, è facoltà discrezionale del responsabile unico del procedimento applicare l'art. 75 del Codice.
3. La cauzione a garanzia dell'adempimento della prestazione, non è di regola dovuta in caso di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00. Negli altri casi, la previsione della cauzione, il suo ammontare e le modalità con cui deve essere prestata sono stabilite nella lettera invito o negli altri atti di gara. Tale garanzia, che sarà svincolata ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 15 SUBAPPALTO

1. Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia del bene o del servizio da acquisire, è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Codice.
2. Quando sia ammesso il ricorso al subappalto, nella richiesta di preventivo o nella lettera invito devono essere indicate le parti della prestazione che possono formarne oggetto.

ART. 16 VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E LIQUIDAZIONE

1. Le prestazioni di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 sono soggette, a scadenza contrattuale, ad attestazione di regolare esecuzione.
2. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del Regolamento di attuazione:
 - gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,
 - l'indicazione dell'esecutore,
 - il nominativo del direttore dell'esecuzione,
 - il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle stesse,
 - l'importo totale, ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore,
 - la certificazione di regolare esecuzione.

3. In seguito all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. La liquidazione viene disposta sulla base di fattura emessa nei modi e nei termini di legge, o di documento fiscalmente valido comprovante il diritto del creditore.

4. Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione; l'atto di liquidazione ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

ART. 17 TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al pagamento si provvede nei termini indicati nel contratto, a decorrere dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, in caso di acquisizioni di importo inferiore a € 40.000,00, dalla data di ricevimento della fattura o di documento fiscalmente valido comprovante il diritto del creditore.

2. Di norma e salvo giustificato motivo, il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia, contrae un termine di pagamento di almeno 60 giorni dalla data indicata al comma precedente, intendendosi tale termine come congruo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002.

3. Nel caso di mancata indicazione contrattuale di termini superiori al termine di trenta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, si deve applicare tale termine.

4. E' possibile procedere al pagamento solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'impresa affidataria e degli eventuali subappaltatori.

ART. 18 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia, quindi, richiesta l'immediata acquisizione di un bene o di un servizio, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare tale situazione di pericolo, il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia può ordinare l'acquisizione del bene o del servizio, per importi inferiori alla soglia comunitaria, in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza. Delle operazioni deve essere dato immediato avviso alla Giunta Comunale.

TITOLO III

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 91 DEL CODICE

ART. 19

DEFINIZIONE DI SERVIZI TECNICI

1. Ai fini del presente titolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice sono denominati servizi tecnici.
2. In particolare, rientrano nell'ambito dei servizi tecnici quelli di seguito elencati in via non esaustiva:
 - a) servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato IIA, categoria 12, al Codice, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 del Codice;
 - b) prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del Codice;
 - d) prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, l'accatastamento e la documentazione catastale, ecc.);
 - e) servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato IIA, categoria 12, al Codice;
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, o non prevista da tariffe professionali di legge, ma connessa alle suddette prestazioni.

ART. 20

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. I servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore alla soglia di cui al comma 1 dell'art. 91 del Codice, sono acquisibili in economia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice medesimo, secondo le norme di cui all'art. 267 del Regolamento di esecuzione.
2. Se l'importo stimato della prestazione è inferiore a 40.000 Euro, il responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto; in tal caso l'importo della prestazione è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.
3. E' consentito, inoltre, l'affidamento diretto:
 - a) nei casi previsti dall'art. 57, commi 2 e 5, del Codice;

- b) per prestazioni relative a direzione lavori o direzione operativa da affidare al soggetto che ha eseguito la progettazione, purché l'ammontare complessivo delle prestazioni sia inferiore alla soglia di cui al comma 1 dell'art. 91 del Codice e sia applicata la stessa riduzione sul corrispettivo praticata sull'incarico originario.

4. L'individuazione dell'operatore economico da interpellare avviene utilizzando prioritariamente l'elenco dei soggetti idonei per l'affidamento di servizi di importo stimato inferiore a 100.000 euro, attinenti all'architettura ed all'ingegneria, altri servizi tecnici di supporto ed altre attività accessorie connesse alla realizzazione di opere ed interventi pubblici, ai fini dell'attuazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche, di cui al precedente art. 6.

5. Nel caso in cui nell'elenco non sussistano soggetti idonei, il responsabile unico del procedimento procederà a propria discrezione all'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'incarico sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria, tecnico-organizzative e professionali dei soggetti desunte dal mercato.

6. Qualora l'importo stimato sia pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore alla soglia di cui al comma 1 dell'art. 91 del Codice, l'affidamento dell'incarico avviene, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite l'elenco richiamato nel precedente comma 4, ovvero sulla base di indagini di mercato. La procedura di scelta del contraente è regolata in tal caso dal Regolamento di esecuzione e, per quanto ivi non previsto, dalle disposizioni del Titolo V del presente regolamento.

ART. 21

ACQUISIZIONE DELLA PRESTAZIONE E STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE / DISCIPLINARE

1. L'acquisizione della prestazione è disposta con determinazione del titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia, che provvederà altresì alla conclusione della convenzione / disciplinare a mezzo di scrittura privata e/o scrittura privata autenticata ai sensi del successivo art. 43.

2. Per i servizi di progettazione, il professionista incaricato dovrà presentare una polizza di responsabilità civile professionale, costituita nei modi, tempi e forme di cui all'art. 111 del Codice.

3. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica di cui all'art. 112 del Codice, dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale costituita nei modi, tempi e forme di cui al comma 4bis del medesimo articolo e ai sensi dell'art. 57 del Regolamento di esecuzione.

ART. 22
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I compensi sono pagati, previa verifica di cui all'art. 112 del Codice, alle scadenze stabilite nella convenzione / disciplinare di incarico, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

TITOLO IV PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 23

TIPOLOGIE DEI LAVORI CHE POSSONO EFFETTUARSI IN ECONOMIA

1. Possono effettuarsi in economia i lavori di interesse comunale rientranti nell'ambito delle seguenti categorie:

- a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121 e 122 del Codice;
- b. manutenzione di opere o di impianti;
- c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d. lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f. completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quanto vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g. lavori urgenti, ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento;
- h. lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento;
- i. interventi contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento.

2. Per i lavori di cui all'art. 198 del Codice, concernenti i beni culturali, l'affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi previsti dall'art. 125 del Codice, anche per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene; tali lavori possono essere eseguiti, fino all'importo di 300.000 Euro, sia in amministrazione diretta che per cottimo fiduciario.

3. Il programma o elenco annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

4. A titolo puramente esemplificativo i lavori eseguibili con procedure semplificate possono essere i seguenti:

- lavori per interventi di manutenzione e/o riparazione di opere attinenti l'edilizia in genere, impianti tecnologici, impianti sportivi, cimiteri, strade e parcheggi, idraulica, lavori e interventi su strade, marciapiedi, aree a verde, piantumazioni, recinzioni, arredo urbano;
- lavori di riparazione, adattamento e manutenzione di opere e di locali, con relativi

- impianti, infissi e manufatti;
- lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei medesimi e alla salute pubblica;
 - esecuzione di sondaggi, prospezioni geotecniche per indagini geognostiche;
 - lavori e prestazioni per la manutenzione e la sistemazione delle strade, per l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, per le riparazioni urgenti di infrastrutture e di opere di protezione;
 - installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e scientifiche, di impianti in genere compresi telefonici, radiotelegrafici, televisivi, mezzi di amplificazione e diffusione sonora;

5. Qualora tra le somme a disposizione dei quadri economici di progetti esecutivi di interventi approvati e finanziati siano previsti lavori in economia, questi sono autorizzati direttamente dal responsabile del procedimento e sono eseguibili con le modalità stabilite dal presente regolamento. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati con determinazione del titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

ART. 24

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DEI LAVORI

1. I lavori in economia sono eseguiti sotto la diretta responsabilità del titolare di posizione organizzativa responsabile del settore tecnico, che assume il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 10 del Codice e dell'art. 9 del Regolamento di esecuzione.

Lo stesso può individuare, per ogni singolo lavoro, all'interno dell'organico dell'ufficio un responsabile del procedimento in possesso dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

2. Il nominativo del responsabile deve essere indicato negli atti della procedura, compresi gli atti di cottimo, gli avvisi, le lettere di invito e le altre comunicazioni relative alla procedura.

3. Il responsabile del procedimento assolve alle funzioni di direttore dei lavori.

CAPO II – SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

ART. 25

PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Quando si procede con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori con il personale assegnato al servizio o con personale assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa.
2. Il responsabile del procedimento provvederà, altresì, all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti, ricercando i migliori prezzi di mercato, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. I lavori in economia, in amministrazione diretta, sono disposti con determinazione del titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia, su proposta del responsabile del procedimento, corredata da una relazione sintetica a firma dello stesso responsabile nella quale sono descritti i lavori da realizzare, l'importo stimato degli stessi e l'elenco sommario della manodopera, materiali e mezzi occorrenti.
4. La determinazione è trasmessa al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione dell'impegno di spesa.
5. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro, e non superiore a 300.000 Euro nei casi di cui al precedente art. 23, comma 2.

CAPO III – SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO

ART. 26 PROCEDURA PER L'ESECUZIONE MEDIANTE COTTIMO

1. Qualora non sia possibile ricorrere all'amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, nel rispetto della procedura di seguito descritta.
2. Per ciascun lavoro deve essere approntata la seguente documentazione:
 - relazione tecnica;
 - stima della spesa, nella quale siano indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
 - elaborati grafici eventualmente necessari.

ART. 27 AFFIDAMENTO DEI LAVORI

1. L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione, parità di trattamento, mediante procedura negoziata da esperirsi tra almeno cinque imprese, se sussistono in tale numero soggetti idonei, da individuarsi:

- a) tramite l'elenco di imprese per l'affidamento di lavori pubblici in forma diretta, in economia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, di cui all'art. 6, comma 2, del presente regolamento;
- ovvero, in assenza di un numero sufficiente di soggetti idonei,
- b) sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato.
2. La procedura di scelta del contraente è regolata dal Titolo V del presente regolamento.
3. L'affidamento in cottimo è disposto, su proposta del responsabile del procedimento, con determinazione del titolare di posizione organizzativa responsabile del settore tecnico, che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura privata autenticata o atto in forma pubblica amministrativa, ai sensi del successivo art. 43.
4. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 Euro è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, che propone al titolare di posizione organizzativa responsabile del settore tecnico l'adozione della determinazione di impegno e di affidamento. Al medesimo responsabile del settore competerà, altresì, la conclusione del contratto mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento, mediante scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione del lavoro, o mediante stipulazione di scrittura privata, ai sensi del successivo art. 43
5. Al provvedimento di affidamento è allegato come parte integrante lo schema di atto di cottimo.
6. L'atto di cottimo deve indicare
- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo e gli eventuali costi della sicurezza;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'art. 137 del Codice;
 - g) le garanzie a carico dell'esecutore.
7. Gli affidamenti di lavori con il sistema del cottimo fiduciario sono soggetti a post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

ART. 28 CONSEGNA DEI LAVORI

1. Il responsabile del procedimento dispone, attraverso la direzione dei lavori, la consegna dei lavori all'impresa affidataria.

2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, avviene sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento.

ART. 29 INADEMPIMENTO

1. In caso di inadempimento del cottimista, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

2. Il Comune ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa inadempiente, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 30 SUBAPPALTO

1. Sono consentiti subaffidamenti entro i limiti e le condizioni di cui alla normativa vigente in materia, in particolare tenuto conto di quanto previsto all'art. 118 del Codice.

CAPO IV – CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

ART. 31 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:

- se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
- se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

2. La contabilizzazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con l'indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

3. Nei casi di lavori affidati in amministrazione diretta di importo non superiore a 20.000 Euro e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 Euro, si può applicare la contabilità semplificata di cui all'art. 210 del Regolamento di esecuzione.

ART. 32

RENDICONTO FINALE DELLE SPESE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il direttore dei lavori deve predisporre il rendiconto finale delle spese ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi. Detti documenti sono sottoscritti dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.
2. Nei casi di lavori affidati in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 Euro e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 Euro, si prescinde dalla predisposizione della documentazione di cui al precedente comma, sostituendola con il visto di regolare esecuzione dei lavori e delle relative forniture apposto sulla fattura dal responsabile del procedimento.

ART. 33

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

1. Il pagamento del dovuto all'impresa viene effettuato come segue:
 - un acconto pari al 90% da liquidare secondo quanto contabilizzato a consuntivo, in coincidenza della fine lavori;
 - il rimanente 10% da liquidare con la determinazione che approva il rendiconto finale delle spese ed il certificato di regolare esecuzione.
2. Le fatture relative a lavori affidati in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 Euro e di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 Euro, vistate per regolare esecuzione a norma del precedente articolo, vengono liquidate con appositi atti di liquidazione.
3. I pagamenti sono disposti rispettivamente entro trenta giorni dalla data di predisposizione del conto finale (acconto) ed entro trenta giorni dalla data di predisposizione del certificato di regolare esecuzione (saldo) ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
4. E' possibile procedere al pagamento solo a seguito della verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, e degli eventuali subappaltatori.

ART. 34

LAVORI NON PREVISTI

1. Quando, nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ai prezzi stabiliti dai prezziari previsti dalla vigente normativa o ad altri previsti nella perizia / progetto per lavori consimili, oppure ricavandoli da nuove analisi.

2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del procedimento e, qualora non vengano accettati dal cottimista, troverà applicazione l'art. 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

ART. 35 PERIZIE SUPPLETIVE

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori, si riconosca insufficiente la somma impegnata, il responsabile del procedimento predisporrà apposita relazione in ordine:

- c) alla variante proposta;
- d) ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
- e) all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.

2. Il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia provvederà, con propria determinazione, all'eventuale integrazione dell'impegno di spesa.

3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare il limite di 200.000 Euro.

CAPO V – LAVORI URGENTI

ART. 36 LAVORI D'URGENZA

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di una perizia estimativa che costituisce presupposto sufficiente per definire l'ammontare della spesa e consentire l'adozione del provvedimento di impegno.

3. Il responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure previste dal presente regolamento per la scelta del contraente.

ART. 37 LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo della prestazione.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

4. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, l'ordinazione fatta a terzi, qualora sia stata effettuata senza le procedure di cui al comma 1 del medesimo art. 191, è regolarizzata con l'emanazione del provvedimento di impegno e la sua comunicazione al terzo contraente, a pena di decadenza, entro 30 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia decorso il predetto termine.

5. Qualora i lavori di somma urgenza non conseguano l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore tecnico procede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle sole spese relative alla parte già eseguita.

ART. 38 INTERVENTI CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Qualora gli interventi d'urgenza o di somma urgenza, di cui agli articoli precedenti, siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 50, comma 5, o 54 (così come sostituito dall'art. 6 della Legge 24 luglio 2008, n. 125) del D.Lgs. n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 32 e 35, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.

2. Il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore tecnico provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

TITOLO V NORME COMUNI

ART. 39

DETERMINAZIONE A CONTRARRE – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per spese di importo pari o superiore a 40.000 Euro, la procedura di scelta del contraente deve essere preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare riportante, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, nonché dal presente regolamento e le ragioni che ne sono alla base.

2. Nella medesima determinazione il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia, oltre a prenotare la spesa necessaria stimata, deve dare atto della verifica di cui al precedente art. 5, comma 2, e del rispetto dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999.

3. Nel caso di affidamento diretto, i contenuti della determinazione a contrattare devono essere riportati nella determinazione di affidamento.

4. In tutte le procedure di affidamento in economia si applicano, nei limiti e secondo le modalità stabilite nelle determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), le norme di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 40

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La procedura di scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata previa gara informale, con il criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'invito alla gara è trasmesso agli operatori economici individuati dal responsabile del procedimento con modalità che ne assicurino la ricezione. Esso contiene gli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione e in ogni caso:

- l'oggetto della prestazione e le sue caratteristiche tecniche, eventualmente descritte in apposito capitolato;
- i requisiti soggettivi richiesti all'affidatario e la richiesta al medesimo di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti stessi;
- il criterio di scelta del contraente di cui al comma 1;

- l'eventuale prezzo posto a base di gara;
- l'importo dell'eventuale garanzia provvisoria e le modalità di costituzione;
- le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione e le eventuali penali per ritardi, determinate in conformità alle disposizioni del Codice e del presente regolamento;
- i termini di pagamento;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di essere in regola con tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- ogni altro elemento ritenuto utile o necessario dal responsabile del procedimento per meglio definire la prestazione da acquisire.

3. L'invito deve essere inviato, di norma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

4. Le offerte devono essere presentate in busta chiusa entro il termine indicato nella lettera di invito; sulla busta deve essere riportato il nominativo del mittente e l'oggetto della gara.

5. Le offerte devono contenere l'indicazione del prezzo offerto in modo chiaro e leggibile, nonché tutte le dichiarazioni richieste dalla lettera invito.

6. Scaduto il termine fissato per la presentazione, le buste vengono aperte dal responsabile del procedimento alla presenza di due impiegati appartenenti al settore interessato. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento aggiudica in via provvisoria il servizio, lavoro o fornitura al miglior offerente, individuato in base ai criteri di scelta stabiliti nella lettera di invito.

7. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai due dipendenti di cui sopra.

ART. 41 OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

1. Se la scelta del miglior offerente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le norme di cui all'articolo 83 del Codice. Nella lettera invito sono individuati i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, individuandoli fra quelli esemplificati nel comma 1 della medesima norma o fra altri idonei.

2. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc.) la lettera invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento, lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno essere presentate offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

3. La valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta dal titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia, che la presiede, e da due componenti esperti selezionati dallo stesso fra i titolari di posizione organizzativa ed i dipendenti del Comune con competenze specifiche, previa autorizzazione per questi ultimi del rispettivo responsabile di settore. Il Segretario Generale può far parte della commissione in qualità di esperto.

In assenza di personale interno con la professionalità richiesta, i componenti esperti sono scelti fra funzionari di altri enti pubblici o fra esperti in materia esterni rispetto alla pubblica amministrazione.

La commissione giudicatrice è nominata dal titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ai componenti della commissione si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 84 del Codice.

Per i componenti interni la partecipazione alla commissione non dà diritto alla percezione di compensi o gettoni di presenza.

ART. 42

VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. La congruità delle offerte presentate sarà verificata con il procedimento di verifica di cui agli artt. 86, 87 e 88 del Codice.

ART. 43

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

1. Il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia, previa verifica della regolarità della procedura, con sua determinazione procede all'approvazione degli atti di gara ed all'aggiudicazione definitiva.

2. Acquisita la documentazione e compiute le operazioni di verifica dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla lettera invito, il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia provvederà, con apposita determinazione, a dichiarare l'efficacia dell'atto di cui al comma precedente.

3. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 Euro, il titolare di posizione organizzativa responsabile del settore competente per materia redigerà apposito avviso sui risultati della procedura di affidamento. Detto avviso dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

4. Gli affidamenti in economia di tutti i tipi sono soggetti alla comunicazione all'AVCP e/o all'Ossertatorio Regionale della medesima, a partire dai limiti di valore e secondo le modalità stabilite dall'Autorità e dall'Osservatorio stessi in base al Codice.

ART. 44
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'acquisizione della prestazione di importo sino a 10.000 Euro è perfezionata mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento o scambio di lettere con cui si dispone l'ordinazione dei lavori, beni o dei servizi e che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera invito.
2. In caso di importi superiori a 10.000 Euro ma inferiori a 40.000 Euro si procede alla stipula del contratto mediante scrittura privata.
3. In caso di importi superiori a 40.000 Euro si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata dal Segretario Generale.
4. Le spese contrattuali sono a carico del contraente e sono dovuti i diritti di segreteria.

ART. 45
INTERVENTI MISTI

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente.

TITOLO VI NORME FINALI

ART. 46 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010 nonché, per i rapporti contrattuali, quelle stabilite dal Codice Civile, e tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia.

2. Si applicano anche agli affidamenti in economia le disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro, incluse quelle previste dalla Legge Regionale Toscana n. 38/2007.

ART. 47 RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

In particolare si applicano automaticamente le variazioni normative alle procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice o dal relativo Regolamento di esecuzione per le procedure in economia di cui all'articolo 1.

ART. 48 ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI – PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il "Regolamento per l'effettuazione dei lavori in economia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/11/2006, ed il "Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07/03/2007, così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2007.

3. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 26 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune.